

PRINCIPI INFORMATORI DELLO
STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

La Federazione Sportiva Aeronautica (FSA) raggruppa in rapporto federativo gli Aero Club e le altre associazioni affiliate che esercitano attività sportiva in una delle specialità di cui all'art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia (AeCI), in conformità al disposto dell'art. 15 del medesimo Statuto dell'AeCI.

Può essere riconosciuta dall'AeCI una sola FSA per ciascuna delle specialità di cui allo stesso art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'AeCI.

ART. 2

La FSA è Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, le attività sportive aeronautiche.

Nello svolgimento di tali attività, la FSA e le Associazioni ad essa affiliate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

Alla FSA si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO II FEDERAZIONE ALL' AERO CLUB D' ITALIA

ART. 3

La FSA, al fine di ottenere la federazione all'Aero Club d'Italia, deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto dell' AeCI.

ART. 4

La federazione all'Aero Club d'Italia è concessa, su domanda della singola FSA, dall'Assemblea dell'AeCI, secondo il disposto dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell'AeCI.

La qualità di Federazione Sportiva Aeronautica federata all'Aero Club d'Italia si perde nei casi previsti dall'articolo 16 dello Statuto dell'AeCI.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

CAPO I GENERALITÀ

ART. 5

Gli Organi della Federazione Sportiva Aeronautica sono :

- a) l' Assemblée;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

CAPO II ASSEMBLEA

ART. 6

L'Assemblea è costituita dal Presidente della FSA, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) per almeno due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale dell'AeCI e approvato dall'Assemblea dell'AeCI.

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Possono partecipare all'Assemblea della FSA, senza diritto di voto, i Rappresentanti delle Sezioni della stessa specialità oggetto della FSA, che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1, comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.

L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

ART. 7

L'Assemblea è l'organo deliberante della FSA ed è convocata dal Presidente della FSA almeno due volte l'anno:

- entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo.

Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FSA, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della FSA medesima.

Art. 8

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 9

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 del Codice Civile.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo che per l'elezione del Presidente della FSA, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

CAPO III CONSIGLIO FEDERALE

ART. 11

Il Consiglio Federale è composto:

A. dal Presidente della FSA, che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;

B. dai Consiglieri eletti dall'Assemblea della FSA in numero da tre a nove, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12

Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

ART. 13

Le controversie fra le Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della FSA.

Contro il provvedimento di quest'ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCI.

CAPO IV PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente della FSA è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSA.

In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell'Assemblea della FSA nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16

Il controllo della amministrazione della FSA è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali:

- a) uno eletto dall'Assemblea della FSA,
- b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale o all'Assemblea della FSA.

I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSA

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale della FSA senza diritto di voto.

CAPO VI SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

ART. 17

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale .

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della FSA, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell'Organo decaduto.

TITOLO IV
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

ART. 19

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Per la gestione amministrativo-contabile della FSA, si applicano le norme previste all'art.17 dello Statuto dell'AeCI.

ART. 21

Il patrimonio della FSA è costituito :

- a) da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della FSA;
- b) dai beni mobili e immobili dei quali la FSA divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

ART. 22

Le entrate della FSA sono costituite :

- 1) dalle rendite patrimoniali;
- 2) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
- 3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
- 4) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale della FSA;
- 5) dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia;
- 6) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 23

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della FSA, con un criterio di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSA interessata o da un suo delegato.

ART. 24

L'anno finanziario della FSA coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Federale della FSA predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea della FSA, in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 7 del presente Statuto tipo.

Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione ai sensi dell'art. 32, n. 20, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VI ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 25

Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, le FSA sottopongono al medesimo il programma concernente la propria attività sportiva per l'anno successivo, ai fini del coordinamento nel quadro sportivo nazionale e per la relativa l'approvazione.

I Presidenti delle FSA sottopongono alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell'Aero Club d'Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

TITOLO VII SCIoglimento DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 26

Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.

I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 27

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCI, o a richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell'AeCI può sciogliere gli Organi Direttivi della FSA, ai sensi dell'art.32, numero 14, dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FSA sono Enti di diritto privato, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'AeCI e debbono dotarsi di ordinamenti che non contrasti con il medesimo Statuto dell'AeCI, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.

ART. 29

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari per la federazione della FSA all'Aero Club d'Italia e per l'affiliazione delle Associazioni alla FSA.